STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 28
16 luglio
2026

OPERAZIONI PERMUTATIVE: BASE IMPONIBILE E REGIME TRANSITORIO

ADEMPIMENTO

La nuova base imponibile delle operazioni permutative

In sede di conversione del D.L. n. 38/2026 (decreto "Fiscale"), è stata modificata la modalità di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative. L'IVA è dovuta sul valore contrattuale dei beni/servizi, mentre i costi riferibili ai beni/servizi scambiati rilevano solo nel caso in cui il valore concordato non sia indicato, ovvero, sebbene indicato, risulti inferiore all'ammontare complessivo dei costi.

DA SAPERE

IVA sulle permute: cosa prevede il regime transitorio

Come indica Assonime nella circolare n. 16 del 2026, per le operazioni permutative effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, risultano conformi alla normativa tanto i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026, ha individuato la base imponibile IVA nel valore risultante dal contratto (come previsto dalla nuova disciplina recata dal D.L. n. 38/2026), quanto i comportamenti di chi l'ha individuata sulla base dei costi sostenuti (disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2026). Per le operazioni effettuate a decorrere dal 24 maggio 2026, si applica, invece, la nuova disciplina del decreto Fiscale. Più complesso è, invece, il regime delle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Split payment ancora applicabile fino al 30 giugno 2029

Impresa - Commercio su aree pubbliche: Linee guida al rilascio di concessioni di posteggio

Lavoro - Cause ostative al DURC: individuate le violazioni che impediscono l'accesso ai benefici contributivi

Scadenze dal 16 al 30 luglio 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

La nuova base imponibile delle operazioni permutative

di Marco Peirolo

In sede di conversione del D.L. n. 38/2026 (decreto "Fiscale"), è stata modificata la modalità di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative. L'IVA è dovuta sul valore contrattuale dei beni/servizi, mentre i costi riferibili ai beni/servizi scambiati rilevano solo nel caso in cui il valore concordato non sia indicato, ovvero, sebbene indicato, risulti inferiore all'ammontare complessivo dei costi.

NOVITA'

La base imponibile, per le operazioni permutative, è costituita dal **valore monetario dei beni/servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto**. In ogni caso, tale valore **non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi** riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, **determinato nel momento in cui si effettuano le predette operazioni** (legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, che ha modificato l'art. 13, secondo comma, lett. d, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo riformulato dall'art. 1, comma 138, della legge n. 199/2025).

Attenzione
E' stata, pertanto, accolta la proposta presentata da Assonime nel corso dell'audizione presso la 6° Commissione Finanze del Senato sulla conversione del D.L. n. 38/2026, diretta a individuare come base imponibile il **valore convenuto tra le parti e indicato nel contratto**, assumendo a riferimento il criterio del costo - introdotto dalla legge di Bilancio 2026 - solo **in via residuale**, in particolare nei casi in cui il predetto valore:

- **non sia indicato**; ovvero, sebbene indicato;
- risulti **inferiore all'ammontare complessivo di tutti i costi** riferibili alle cessioni e alle prestazioni effettuate.

In effetti, il criterio del costo poneva diversi **problemi applicativi e interpretativi**, non soltanto perché costringe le imprese, di fatto, a **rendere palesi alla controparte i margini reddituali sulle proprie attività** (dovendo fatturare la cessione/prestazione sulla base dei costi sostenuti), ma anche perché la determinazione dei costi riferibili alle operazioni previste in contratto **può non essere di agevole individuazione** e, in ogni caso, determina spesso un **forte sbilanciamento dell'imponibile tra le due operazioni**,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

da cui consegue la necessità di prevedere esborsi relativi alle differenze di importo dell'IVA applicata dalle parti.

Attenzione
Il riferimento al valore contrattuale dei beni e servizi oggetto di reciproco scambio appare **in linea con le indicazioni della giurisprudenza europea**, secondo le quali la base imponibile deve essere determinata **in chiave soggettiva, ossia facendo riferimento al valore realmente percepito** dal cedente/prestatore; quando quest'ultimo, come si verifica nelle operazioni permutative, non consiste in una somma di denaro stabilita tra le parti, detto valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il cessionario/committente attribuisce al bene/servizio che intende procurarsi e corrisponde alla **somma che esso è disposto a pagare a tale fine** (Corte di Giustizia UE, sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11).

Decorrenza e disciplina transitoria

In sede di conversione del D.L. n. 38/2026, è stato stabilito che:
- la nuova modalità di determinazione della base imponibile delle permute si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità al criterio del costo dal 1° gennaio 2026 al 23 maggio 2026 (data di entrata in vigore della legge n. 88/2026);
- per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità al criterio del valore normale fino al 23 maggio 2026 (data di entrata in vigore della legge n. 88/2026);
- non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Attenzione
L'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 38/2026, **nel testo anteriore alla conversione in legge**, aveva, tuttavia, previsto che:
- il criterio del costo si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati **a decorrere dal 1° gennaio 2026** e sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati **anteriormente al 1° gennaio 2026**, nonché quelli adottati in conformità al criterio del costo **dal 1° gennaio 2026 al 28 marzo 2026** (data di entrata in vigore del D.L. n. 38/2026);
- non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

La modifica normativa è stata proposta da Assonime, dopo che quest'ultima ha osservato come la legge di Bilancio 2026 avesse previsto l'applicazione del criterio del costo a tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, **a prescindere dalla circostanza che dette operazioni fossero o meno regolate da contratti già stipulati a tale data**. In questa situazione, molte imprese si sono trovate a dovere applicare la nuova disciplina per tutte

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

le prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2026, anche sulla base di contratti stipulati nel 2025 o, addirittura, precedentemente.

CRITERIO DEL VALORE NORMALE

Nell'originario testo dell'art. 13, secondo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, anteriore alle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2026, la base imponibile delle operazioni permutative era costituita dal **valore normale dei beni/servizi che formano oggetto di ciascuna di esse**, determinato ai sensi dell'art. 14 dello stesso D.P.R. n. 633/1972.

Attenzione
L'IVA risultava, quindi, commisurata all'intero importo che il cessionario/committente, **al medesimo stadio di commercializzazione** di quello in cui avviene la cessione o la prestazione, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente/prestatore indipendente per ottenere i beni/servizi in questione **nel tempo e nel luogo dell'operazione** (art. 14, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972).

Qualora **non fossero accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe**, per "valore normale" si intende (art. 14, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972):
- per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
- per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

CRITERIO DEL COSTO

Il criterio del valore normale è stato modificato dall'art. 1, comma 138, della legge di Bilancio 2026.
A seguito della riformulazione dell'art. 13, secondo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, la base imponibile deve essere calcolata in funzione dei **costi sostenuti dal cedente o prestatore**.

Attenzione
Pertanto, l'IVA è applicata sul valore dei beni/servizi di ciascuna operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni, nel presupposto che, non potendo fare riferimento al valore normale inteso come prezzo di vendita, la base imponibile deve essere determinata in funzione del **prezzo di acquisto o di costo** (per le cessioni di beni) e delle **spese sostenute per l'esecuzione del servizio** (per le prestazioni di servizi).

Illegittimità sul piano unionale del riferimento al valore normale

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

La novità è finalizzata ad **adeguare la norma interna all'ordinamento unionale**, dopo che i servizi della Commissione Europea hanno segnalato il possibile disallineamento rispetto alla Dir. n. 2006/112/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Infatti, la base imponibile può essere determinata in misura pari al valore normale solo nell'ipotesi contemplata dall'art. 80 della Dir. n. 2006/112/CE, recepita dall'art. 13, terzo comma, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire quando tra le parti dell'operazione sussistano legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici.
Di conseguenza, il criterio del valore normale dei beni/servizi oggetto di scambio **non può essere applicato alle operazioni permutative** (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11; sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11). Per queste ultime, come anche confermato dal Comitato IVA nei *Working Paper* n. 1112 del 30 giugno 2025 e n. 1107 del 16 aprile 2025, la base imponibile corrisponde al **valore monetario dei beni/servizi forniti come corrispettivo e include tutte le spese sostenute dal destinatario** per ottenere la cessione o la prestazione, compresi i costi dei servizi accessori.

Decorrenza e disciplina transitoria

L'art. 1, comma 139, della legge di Bilancio 2026, aveva stabilito che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative si applica alle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026** e che, inoltre, sono **fatti salvi eventuali comportamenti difformi rispetto alla formulazione della norma in vigore fino al 31 dicembre 2025**, come nel caso in cui il contribuente abbia già applicato tale criterio, in virtù dell'efficacia diretta della disciplina comunitaria all'interno dell'ordinamento nazionale.

Criterio	Base imponibile
Valore normale	IVA applicata sull'intero importo che il cessionario/committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione o la prestazione, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente/prestatore indipendente per ottenere i beni/servizi in questione nel tempo e nel luogo dell'operazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, IVA applicata: - per le cessioni di beni, sul prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, sul prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; - per le prestazioni di servizi, sulle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
Costo	IVA applicata sul valore dei beni/servizi di ciascuna operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni.
Valore contrattuale	IVA applicata sul valore monetario dei beni/servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano le predette operazioni.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

IVA sulle permute: cosa prevede il regime transitorio

di Elena Ravagli

Come indica Assonime nella circolare n. 16 del 2026, per le operazioni permutative effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, risultano conformi alla normativa tanto i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026, ha individuato la base imponibile IVA nel valore risultante dal contratto (come previsto dalla nuova disciplina recata dal D.L. n. 38/2026), quanto i comportamenti di chi l'ha individuata sulla base dei costi sostenuti (disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2026). Per le operazioni effettuate a decorrere dal 24 maggio 2026, si applica, invece, la nuova disciplina del decreto fiscale. Più complesso è, invece, il regime delle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026.

Con la circolare n. 16 del 2026, Assonime ha illustrato le modifiche legislative intervenute in merito alla **disciplina IVA delle operazioni permutative** e delle dazioni di pagamento di cui all'art. 13, secondo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 138, della legge n. 199/2025) ha modificato il criterio di determinazione della **base imponibile IVA** delle **operazioni permutative**, disciplinato dall'art. 13, secondo comma, lett. d), del decreto IVA.

Cosa si intende per "permuta"

Si tratta delle operazioni consistenti in cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni, ovvero per l'estinzione di precedenti obbligazioni.
Tali operazioni, ai sensi dell'art. 11 del decreto IVA, "*sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate*".
La regola dell'**autonoma rilevanza** ai fini IVA delle operazioni permutative è coerente con la struttura del tributo, che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, indipendentemente dalla natura del corrispettivo.
L'onerosità, infatti, non presuppone necessariamente un pagamento in denaro, potendo consistere anche nella cessione di beni o nella prestazione di servizi. Ne consegue che, nelle operazioni permutative, ciascuna cessione o prestazione assume autonoma rilevanza ai fini dell'imposta, secondo una logica assimilabile a quella di due distinte operazioni reciprocamente remunerate e regolate mediante compensazione.
Tale principio trova applicazione non solo quando il rapporto di **corrispettività** fra le due prestazioni sia previsto **fin dall'origine**, ma **anche** quando esso venga stabilito **successivamente**, in particolare nell'ipotesi di cessione o di prestazione eseguita per estinguere obbligazioni precedentemente sorte, di cui all'art. 1197 c.c.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Come si determina la base imponibile IVA della permuta?

➡ PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Con riferimento alla determinazione della base imponibile su cui applicare il tributo, l'art. 13, secondo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, prevedeva, prima delle modifiche, che essa fosse determinata in funzione del **valore normale** dei beni e dei servizi oggetto dello scambio.

Tale criterio ha progressivamente sollevato dubbi di compatibilità con le prescrizioni unionali, le quali, al contrario, non dettano una disciplina autonoma per le operazioni permutative né recano specifiche regole per la determinazione della relativa base imponibile.

La Dir. n. 112 del 2006 limita, infatti, il ricorso al valore normale alle operazioni effettuate fra soggetti "collegati", ove ricorrano determinate situazioni di limitazione alla detrazione dell'imposta, ovvero a fattispecie nelle quali le parti potrebbero avere interesse a prevedere corrispettivi più alti o più bassi rispetto a quelli normalmente praticati, circoscrivendo così l'applicazione di tale criterio alle ipotesi espressamente individuate dalla disciplina unionale.

Sotto un diverso profilo, inoltre, il riferimento al valore normale quale criterio per la determinazione della base imponibile per le operazioni permutative appariva non del tutto coerente con l'impostazione generale del tributo. Si tratta, infatti, di un parametro determinato sulla base di criteri astratti e generalizzati, estranei alle concrete condizioni negoziali dell'operazione, mentre il sistema dell'IVA tende a valorizzare il corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti e, più in generale, la reale manifestazione di capacità di spesa espressa dallo scambio.

➡ DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2026

Al fine di superare tali criticità, l'art. 1, comma 138, della legge n. 199/2025, è intervenuto sul criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, **eliminando il riferimento al valore normale** e introducendo un **criterio basato sui costi** riferibili alle cessioni e alle prestazioni dei beni e dei servizi oggetto dello scambio.

A seguito della modifica dell'art. 13, secondo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11, la base imponibile sarebbe stata, quindi, costituita "*dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni*".

Il successivo comma 139 dell'art. 1 della legge n. 199/2025 aveva previsto l'applicazione del nuovo criterio alle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026**, **senza** attribuire **rilievo** alla **data di stipula del contratto**, con la conseguenza che la nuova disciplina avrebbe potuto trovare applicazione anche alle operazioni effettuate successivamente a tale data, sulla base di accordi conclusi precedentemente.

Come sottolineato da Assonime, il riferimento ai costi relativi alle cessioni e alle prestazioni oggetto dello scambio presentava, tuttavia, alcune **difficoltà applicative**, in

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

quanto non risultava agevole stabilire se nel relativo computo dovessero essere inclusi anche costi relativi ad acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA, quali, ad esempio, le spese per il personale dipendente impiegato nella produzione o nella manutenzione dei beni oggetto dello scambio, ovvero se dovessero assumere rilievo esclusivamente i costi rilevanti ai fini dell'imposta. Tale ultima soluzione avrebbe trovato giustificazione nella logica propria delle operazioni gratuite, nelle quali l'assoggettamento a IVA dell'operazione è volto a recuperare l'imposta detratta a monte mediante la tassazione dell'operazione a valle.
Un ulteriore profilo di **criticità** evidenziato da Assonime riguardava la **riservatezza delle informazioni aziendali**. Il riferimento ai costi quale criterio di determinazione della base imponibile avrebbe potuto comportare la necessità di rendere conoscibili dati sensibili, relativi alla produzione dei beni e dei servizi oggetto dello scambio, inducendo gli operatori a evitare il ricorso alle operazioni permutative.
Non da ultimo, la nuova disciplina presentava profili di criticità con riferimento alle **operazioni "a cavallo"** tra il periodo di applicazione della disciplina previgente e quello successivo all'entrata in vigore del nuovo criterio (1° gennaio 2026). Il passaggio dal riferimento al valore normale dei beni e dei servizi oggetto dello scambio al criterio fondato sui costi poteva, infatti, determinare difficoltà di origine contabile e gestionale per i contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2026, ma destinati a produrre effetti successivamente a tale data. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento o, se precedente, al momento di emissione della fattura, indipendentemente dalla data di conclusione del contratto. In assenza di una specifica disciplina transitoria, la modifica del criterio di determinazione della base imponibile avrebbe, quindi, trovato applicazione anche nei confronti di rapporti contrattuali già definiti secondo il precedente assetto normativo.

LA DISCIPLINA DOPO IL DECRETO FISCALE 2026

Per superare le **problematiche di carattere transitorio** sopra evidenziate, il legislatore è intervenuto con il decreto Fiscale 2026 (D.L. n. 38/2026), il cui art. 1 ha sancito l'**esclusione** dall'ambito applicativo della nuova disciplina delle operazioni effettuate in esecuzione di **contratti stipulati o rinnovati anteriormente al 1° gennaio 2026**. Il nuovo criterio trovava, pertanto, applicazione esclusivamente alle prestazioni rese in esecuzione di contratti conclusi o rinnovati a partire da tale data. È solo in sede di **conversione** del D.L. n. 38/2026 (legge n. 88/2026), che il legislatore è intervenuto di nuovo, modificando il criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative. In particolare, l'art. 1 del decreto è stato sostituito, introducendo una nuova formulazione dell'art. 13, secondo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova disposizione stabilisce che, per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, la base imponibile è costituita "*dal **valore monetario** dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come **determinato dal contratto**. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni*".

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il nuovo criterio si discosta tanto da quello introdotto dalla legge di Bilancio 2026, fondato sul riferimento ai costi, quanto dalla disciplina previgente, che richiamava il valore normale. Il parametro rilevante non è, infatti, più costituito da un valore oggettivo determinato secondo i criteri dell'art. 14 del D.P.R. n. 633/1972, bensì dal **valore monetario attribuito dalle parti** ai beni e ai servizi oggetto dello scambio.
Tale impostazione appare, ad avviso di Assonime, maggiormente **coerente con la logica dell'IVA**, nella quale la base imponibile è normalmente commisurata al corrispettivo effettivamente pattuito e, quindi, al valore economico attribuito dalle parti all'operazione.

Quali costi assumere come parametro ai fini dell'applicazione della soglia minima?

La norma prevede, tuttavia, un **limite minimo**, rappresentato dall'ammontare complessivo dei costi riferibili alle operazioni effettuate da ciascuna parte, volto a evitare che la determinazione contrattuale del valore possa essere utilizzata per ridurre artificiosamente la base imponibile, in particolare nelle ipotesi in cui una delle parti non possa beneficiare integralmente della detrazione dell'imposta assolta a monte.
La funzione di tale parametro correttivo induce a ritenere che il riferimento ai costi operi principalmente come criterio di controllo in sede di accertamento. Spetterebbe, pertanto, all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'eventuale scostamento tra il valore monetario dichiarato dalle parti e l'ammontare dei costi effettivamente riferibili alle operazioni.
Anche a seguito di tale modifica legislativa, permane, comunque, **incertezza** circa i costi da assumere come **parametro** ai fini dell'**applicazione della soglia minima** prevista dalla norma, circostanza che induce Assonime ad auspicare un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia.
Secondo una **prima interpretazione**, il riferimento dovrebbe intendersi relativo alla totalità dei costi riconducibili ai beni e ai servizi oggetto dello scambio, comprendendo, quindi, anche costi non rilevanti ai fini IVA. Tale ricostruzione valorizzerebbe l'idea secondo cui il costo complessivo rappresenta il sacrificio economico sostenuto dal soggetto che fornisce il bene o il servizio oggetto della permuta.
Secondo una **diversa interpretazione**, invece, il parametro dovrebbe essere limitato ai soli costi che hanno dato luogo ad applicazione dell'IVA. Tale soluzione appare maggiormente coerente con la funzione del criterio correttivo, volto a impedire che un valore monetario contrattualmente determinato in misura eccessivamente contenuta possa determinare una sostanziale sottrazione a imposizione del consumo finale.
D'altronde, come ricordato dall'Associazione, l'adozione della prima interpretazione rischierebbe di riproporre alcune delle criticità già evidenziate con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Il confronto tra il valore contrattuale attribuito dalle parti e la totalità dei costi sostenuti comporterebbe, infatti, la necessità di **rendere conoscibili informazioni aziendali riservate** e potrebbe nuovamente incidere sulle scelte degli operatori circa il ricorso allo schema della permuta.
Infine, il **conguaglio in denaro** eventualmente pattuito per compensare la differenza del valore del bene e/o servizio acquistato a titolo di permuta rimane assorbito ai fini IVA

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

nella base imponibile della fattura relativa al bene o servizio di maggiore valore per il quale è stato corrisposto.

Le disposizioni transitorie e finali

L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 38/2026, chiarisce che, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la disciplina applicabile è quella prevista dalla nuova norma, la quale ha, infatti, **effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026**.
Quanto ai **comportamenti pregressi** tenuti nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore della legge di conversione** (23 maggio 2026), la norma fa **salvi** i **comportamenti conformi** alla disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2026, ovvero quella che faceva riferimento ai costi sostenuti per l'acquisto o la produzione dei beni o servizi resi quali corrispettivo di altre cessioni o prestazioni.
Ne deriva che, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, risultano conformi alla normativa tanto i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio, ha individuato la base imponibile nel valore risultante dal contratto (come previsto dalla nuova disciplina), quanto i comportamenti di chi l'ha individuata sulla base dei costi sostenuti (disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2026).
Per le operazioni effettuate a decorrere dal 24 maggio 2026, si applica, invece, la nuova disciplina.
Più complesso appare il regime delle operazioni effettuate in esecuzione di **contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026**.
Anzitutto, Assonime rileva come la clausola di salvaguardia di cui sopra si renda applicabile anche a tali operazioni, al fine di fare salvi i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio, abbia applicato la disciplina dettata dalla legge di Bilancio, cioè abbia individuato la base imponibile in base ai costi sostenuti per l'esecuzione di contratti stipulati prima del 2026.
Inoltre, per tale categoria di contratti, sono fatti salvi anche i comportamenti adottati in base alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 (basata sul valore normale), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per le operazioni effettuate successivamente a tale data (quindi, dal 24 maggio 2026), relative a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2025, si dovrebbero, invece, ritenere ancora applicabili le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2025.
A tale conclusione sembra potersi pervenire, anzitutto, in considerazione del fatto che il legislatore ha ancorato l'applicazione della nuova disciplina non già alla data di effettuazione dell'operazione, individuata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, bensì alla data di stipula o rinnovo del contratto in esecuzione del quale l'operazione è posta in essere.
Ad avviso di Assonime, inoltre, depone nello stesso senso anche la relazione illustrativa al D.L. n. 38/2026, ove si afferma che, per i contratti stipulati **anteriormente al 1° gennaio 2026**, continua a trovare applicazione il **criterio del valore normale**, al fine di **salvaguardare il legittimo affidamento** delle parti e la certezza dei rapporti giuridici già instaurati secondo la disciplina previgente.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Split payment ancora applicabile fino al 30 giugno 2029

Il meccanismo dello ***split payment*** è ancora **applicabile fino al 30 giugno 2029**. Si conclude così, con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* europea della decisione di esecuzione del Consiglio UE, la questione relativa alla concessione della (ennesima) **proroga** dell'applicazione del meccanismo dello *split payment*. Ancora per tre anni, quindi, le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 saranno fatturate con il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Consiglio UE, decisione di esecuzione 10 luglio 2026, n. 2026/1728 (G.U.U.E. 15 luglio 2026, Serie L)

ISA 2025: lettere di compliance

Comunicazioni di anomalia in arrivo per gli ISA: l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con cui sono messi a disposizione del contribuente **elementi e informazioni** relativi a possibili **anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA** per il **periodo d'imposta 2024**, nonché le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative alle comunicazioni stesse, utilizzando la specifica procedura informatica.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 luglio 2026, n. 208057

Valute estere: il cambio di giugno 2026

È stato accertato il cambio delle **valute estere per il mese di giugno 2026**. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella **determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES**, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 luglio 2026, n. 207904

Immissione in libera pratica e sul mercato: circolare n. 18 del 2026 sospesa

L'Agenzia delle Dogane ha disposto la **sospensione della circolare n. 18/2026**: finalizzato a fornire un chiarimento di carattere generale sulla procedura di **controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'UE**, ai sensi del Reg. (UE) n. 1020/2019, con riguardo alla **distinzione tra immissione in libera pratica e**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

immissione sul mercato, il documento di prassi presenta profili di **criticità** in ordine all'aderenza del testo alla normativa unionale, suscettibili di determinare difformità applicative o effetti non pienamente conformi al quadro regolatorio di riferimento. E' necessario effettuare una **revisione** del contenuto, anche al fine di rendere la circolare compiutamente allineata alle indicazioni contenute nella Guida blu sull'attuazione della normativa UE sui prodotti del 2022 - Comunicazione 2022/C2457/01, considerata, altresì, la necessità di fornire ulteriori istruzioni interpretative rispetto ai casi segnalati a suo tempo dalle Direzioni territoriali e non ingenerare incertezza e/o strumentalizzazioni.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, documento 13 luglio 2026; comunicato stampa 13 luglio 2026; circolare 8 luglio 2026, n. 18/2026

Agevolazione prima casa: particelle catastali unite di fatto a fini fiscali

L'**agevolazione prima casa** è applicabile anche quando l'unità abitativa è formalmente costituita da due **distinte particelle catastali**, non riunibili catastalmente, a condizione che le stesse siano state "***unite di fatto ai fini fiscali***", con apposita pratica catastale, in quanto prive di "*autonomia funzionale e reddituale*".
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 145

Libro giornale informatico: determinazione imposta di bollo

Laddove, nel corso dell'esercizio, il **libro giornale tenuto in modalità telematica** sia utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una **frazione della soglia di 2.500 registrazioni**, si ritiene soddisfatto il presupposto dell'**imposta di bollo**, che sarà, quindi, dovuta per il relativo esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 144

Trasferimenti di quote sociali e azioni: imposta su successioni e donazioni

Affinché possa operare l'**esenzione** prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del TUSD, non è sufficiente il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, ma è **necessario** che, in concreto, l'esercizio dei **diritti di voto trasferiti** permetta al donatario di **influire effettivamente** sull'adozione delle delibere riguardanti le materie che rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria, senza che tale prerogativa venga ostacolata, in fatto, da clausole statutarie o patti parasociali.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 143

Personale posto in comando: trattamento IVA emolumenti

Si ravvisa la sussistenza dei **presupposti impositivi soggettivo e oggettivo IVA**, nella misura in cui il **personale posto in comando** risulta essere **alle dipendenze di società** (datore di lavoro), in ogni caso soggetto passivo d'imposta. Le somme erogate da una struttura commissariale alla società a titolo di rimborso degli **emolumenti** sostenuti per il personale posto in posizione di comando

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

rappresentano dei veri e propri **corrispettivi**, in quanto appaiono legate da un nesso diretto con il comando di personale posto in essere, in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'UE.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 142

Verbali aggiudicazione beni mobili non registrati costituenti corpo di reato

I **verbali di aggiudicazione** relativi alla ven**dita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato** non costituiscono atti giurisdizionali né espressione della funzione decisoria del giudice, ma documentano il perfezionamento di un'aggiudicazione, producendo **effetti traslativi di diritti patrimoniali**. La loro formazione nell'ambito di una procedura autorizzata dall'autorità giudiziaria non ne modifica la natura sostanziale. Tali atti, quindi, restano **esclusi dall'esenzione** prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991, in virtù della loro autonomia funzionale, che non consente di ricondurli a meri atti relativi di altro procedimento.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 luglio 2026, n. 141

Imposta di bollo su planimetria area oggetto di concessione demaniale

La **planimetria** non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'**imposta di bollo**, risultando assorbita nell'unico atto digitale del titolo concessorio, del quale costituisce parte integrante. In tale caso, l'imposta di bollo dovuta per l'anzidetta planimetria è **assorbita dalla misura forfetaria di euro 16**, dovuta per l'**atto concessorio**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 luglio 2026, n. 140

Il credito d'imposta 4.0 non spetta in caso di procedure liquidatorie

Il **credito d'imposta 4.0 non spetta alle imprese soggette a procedure liquidatorie**, in quanto la finalità di tali procedure non è congruente con la *ratio* dell'agevolazione stessa, che mira al rinnovamento degli *assets* delle imprese in attività.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 luglio 2026, n. 139

Controllo formale dichiarazioni redditi 2023: invio documenti tardivo

Con riguardo al **controllo formale delle dichiarazioni** dei redditi relative al **periodo d'imposta 2023**, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la **documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il termine** di trenta giorni, previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
CNDCEC, comunicato stampa 10 luglio 2026

Il servizio Pronto Ordini non può riguardare specifiche situazioni

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il **CNDCEC** ha evidenziato che, in ragione del proprio ruolo istituzionale, **non può esprimere in via preventiva valutazioni in merito a specifiche situazioni** in relazione alle quali il Consiglio stesso o il Consiglio Nazionale di Disciplina potrebbero essere chiamati a pronunciarsi nell'esercizio delle rispettive **funzioni decisorie**.
CNDCEC, informativa 10 luglio 2026, n. 96

Incarichi di commissario giudiziale utili per elenco composizione negoziata

Il CNDCEC ha chiarito che al **commissario giudiziale** nominato nelle procedure di **composizione della crisi da sovraindebitamento** si applicano le disposizioni previste dall'art. 92 del CCII e, in particolare, lo stesso è **pubblico ufficiale** e svolge le tipiche attività di **vigilanza, accertamento e informazione**, disciplinate nel **concordato preventivo**. Quindi, gli **incarichi** di commissario giudiziale assunti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono positivamente **valutabili** ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 5, del CCII.
CNDCEC, Pronto Ordini 10 luglio 2026, n. 63

Esenzione IVA operazioni bancarie: quando è aiuto di Stato

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che un'**esenzione dall'IVA** per le prestazioni, non esenti ad altro titolo, fornite tra **imprese che effettuano principalmente operazioni bancarie, assicurative o relative ai fondi pensione**, costituisce un **aiuto di Stato**.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 luglio 2026, causa C-360/25

Titolarità effettiva e accesso ai dati: recepite le regole UE

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il **decreto di recepimento** degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Dir. (UE) n. 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per **prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**, che modifica la Dir. (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Dir. (UE) n. 2015/849. Il decreto interviene sulla disciplina dell'accesso alle **informazioni sulla titolarità effettiva** contenute nel Registro delle Imprese, al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e *trust*: i nuovi artt. da 21-bis a 21-septies disciplinano in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni. In particolare, l'accesso è garantito alle autorità competenti tramite **sistemi telematici** dedicati, che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni. Inoltre, il decreto disciplina l'accesso da parte dei **soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio**, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. L'accesso avviene mediante accreditamento ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. È, inoltre, introdotta una nuova disciplina per l'accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi dalle **autorità e dai soggetti**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse. Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del Terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un'impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 (G.U. 8 luglio 2026, n. 156)

Italia in mora sulla tassazione dei dividendi da controllate UE

Con la **lettera di costituzione in mora** INFR(2026)2088, la Commissione Europea ha deciso di avviare la **procedura di infrazione** nei confronti dell'Italia per il mancato allineamento alla direttiva sulle società madri e figlie della normativa in materia di **tassazione dei dividendi ricevuti dalle controllate in altri Stati membri**. L'Italia ha due mesi di tempo per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione.
Commissione UE, comunicato 8 luglio 2026

Società in liquidazione: cessazione del CPB

A seguito dell'apertura della **liquidazione ordinaria**, si può ritenere integrata la **causa di cessazione del CPB** di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024 nel caso in cui la società, per effetto della liquidazione, registri **minori redditi eccedenti il 30% rispetto a quelli concordati** per l'anno in questione.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 luglio 2026, n. 138

SAFE: investimento in convertendo

Il **SAFE**, per come invalso nella prassi commerciale, si struttura quale contratto che attribuisce all'**investitore**, a fronte di un iniziale investimento nella società, il diritto di ricevere in futuro **partecipazioni a un valore determinato successivamente** dal terzo investitore. Il SAFE può considerarsi un **investimento *in convertendo***.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 luglio 2026, n. 137

Trasferte fuori dal territorio comunale

La normativa concede alle imprese la possibilità di beneficiare della **deduzione delle spese forfetarie** in relazione a **trasferte fuori dal territorio comunale**, di cui al comma 4 dell'art. 95 del TUIR, solo nell'ipotesi di **effettivo "sostenimento"** delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 luglio 2026, n. 136

Regime speciale: quando si applica?

Per "***regime speciale***" si può intendere la disciplina fiscale applicabile a

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

determinati soggetti, in ragione della **tipologia di attività** esercitata (ad esempio, attività industriali svolte in "zone franche"), ovvero delle particolari **categorie di appartenenza** (ad esempio, le "micro-imprese"), ovvero in virtù di **accordi o provvedimenti *ad hoc*** dell'Amministrazione Finanziaria estera, laddove nell'ordinamento estero è presente un regime ordinario, strutturale e differente applicabile ad altri contribuenti che svolgono analoga attività industriale, commerciale o finanziaria.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 luglio 2026, n. 135

Esenzione accisa armonizzata: "prodotti non destinati al consumo umano"

Il beneficio dell'**esenzione dall'accisa** armonizzata non può essere negato a un soggetto passivo che **fabbrica prodotti non destinati al consumo umano**, contenenti **alcol etilico** soggetto ad accisa, quali i diluenti, con la sola motivazione che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali prodotti erano utilizzati per il consumo umano.
Tribunale UE, sentenza 8 luglio 2026, causa C-381/25

Rappresentante fiscale: quando non può essere debitore dell'IVA

Il Tribunale UE ha **chiarito quando non è ammissibile che il rappresentante fiscale** che non è designato come debitore dell'IVA dovuta da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, bensì è incaricato di adempiere, per conto di un siffatto soggetto passivo, obblighi dichiarativi in materia di IVA, senza dovere tenere libri contabili né rilasciare documenti sulle operazioni effettuate da tale soggetto passivo, **possa essere ritenuto solidalmente responsabile del versamento dell'IVA dovuta**.
Tribunale UE, sentenza 8 luglio 2026, causa C-365/25

Concorso per magistrato tributario: domanda

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il **concorso** pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 180 posti di **magistrati tributari**, a tempo indeterminato. Il candidato dovrà inviare la **domanda** di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del *form* di candidatura sul Portale unico del reclutamento *inPA*, **entro le ore 23.59 del 6 agosto 2026**.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, concorso (G.U. 7 luglio 2026, n. 51)

Rottamazione quinquies: richiesta copia comunicazione somme dovute

Al via il **servizio *online*** di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che consente di **richiedere copia della comunicazione delle somme dovute** ai fini della **rottamazione quinquies**, con importi e moduli di pagamento. Per la richiesta è sufficiente indicare il **codice fiscale** del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un **documento** di riconoscimento e inserire l'**indirizzo *e-mail***

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa 7 luglio 2026

Contributo istanza interpello: garantire graduazione e progressività

Con riguardo allo schema di regolamento MEF sull'individuazione della **misura e della modalità di corresponsione del contributo** dovuto dai contribuenti che presentano **istanza di interpello**, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, laddove l'Amministrazione non opti per riaprire la fase istruttoria per svolgere una consultazione pubblica, è necessario modificare la Tabella A, allegata allo schema, in modo da garantire una maggiore **graduazione e progressività** della misura del contributo per le prime tre tipologie di contribuente indicate nell'Allegato in funzione di **reddito, ricavi, compensi o volumi di affari**, valutando l'esigenza di modificare la norma sulle **esenzioni**.
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, parere 7 luglio 2026

Detassazione IRPEF per servizi di baby sitting estranei all'ambito scolastico

Per i **servizi di *baby sitting* estranei all'ambito scolastico**, restano validi i chiarimenti già forniti con la circolare n. 28/E del 2016, con la quale è stato precisato che sono **riconducibili nel perimetro applicativo** dell'art. 51, comma 2, lett. f-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite di istruzione e alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, nonché l'offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di *baby-sitting*.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, risposta a interrogazione 24 giugno 2026

CPB: analisi delle nuove cause di esclusione

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in tema di **concordato preventivo biennale**, ha analizzato le **nuove cause di esclusione** e auspicato un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate nel senso di escludere dall'applicazione delle novità le **associazioni professionali notarili** costituite esclusivamente per le esecuzioni immobiliari e per la levata dei protesti.
Consiglio Nazionale del Notariato, studio 25 marzo 2026, n. 23-2026/T

IMPRESA

Uso TIC e commercio elettronico: obblighi UE per dati 2027

Un regolamento di esecuzione della Commissione UE introduce importanti disposizioni per la **raccolta e la trasmissione dei dati relativi all'uso delle TIC e al commercio elettronico**. Queste informazioni sono essenziali per monitorare gli obiettivi del **Programma strategico per il decennio digitale 2030**, tra cui l'intensità digitale delle imprese, la diffusione del *cloud computing* e l'adozione dell'intelligenza artificiale. La stessa base informativa sostiene politiche chiave della Commissione 2024-2029, come il nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività europea e il pacchetto UE per un commercio elettronico sicuro e

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

sostenibile.
Commissione Europea, Regolamento di esecuzione (UE) 13 luglio 2026, n. 2026/1566 (G.U.U.E. 14 luglio 2026, Serie L)

Commercio su aree pubbliche: Linee guida rilascio concessioni di posteggio

Il MIMIT ha adottato le nuove **Linee guida** nazionali per l'**assegnazione delle concessioni di posteggio nel commercio su aree pubbliche**, vincolanti per i Comuni e che assicurano uniformità nei bandi e rafforzano concorrenza, trasparenza e qualità dell'offerta. Le concessioni sono assegnate tramite procedure di evidenza pubblica, con **durata ordinaria decennale, salvo le fiere**, per le quali è prevista una disciplina flessibile, in ragione della loro natura variabile. I bandi devono includere **tre criteri obbligatori**: clausole sociali per la stabilità occupazionale, valorizzazione della microimpresa e limiti al numero di posteggi per operatore (2 o 3, in base alla dimensione del mercato). Il **sistema premiale** valorizza stabilità del personale, professionalità, esperienza e requisiti dimensionali, oltre a criteri integrativi, quali prodotti tipici, consegna a domicilio, innovazione, sostenibilità e formazione.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 5 giugno 2026 (G.U. 14 luglio 2026, n. 161); Linee guida 6 giugno 2026

Marchio biologico italiano: condizioni e modalità di attribuzione e uso

Il MASAF definisce **condizioni e modalità per l'attribuzione e l'uso del marchio biologico italiano**. Gli operatori devono inviare una **comunicazione** tramite il Sistema informativo biologico (SIB-SIAN), contenente dati identificativi, elenco dei prodotti, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e impegno al rispetto delle norme e all'aggiornamento delle informazioni. Trascorsi **30 giorni senza diniego**, l'operatore è autorizzato all'uso del marchio. In **etichetta**, il marchio nazionale può essere apposto solo insieme al logo biologico UE, senza sostituirlo né limitarne la visibilità, rispettando dimensioni, campo visivo e specifiche grafiche. Il **marchio** deve essere inalterato, senza aggiunte testuali o effetti grafici, e non può essere coperto da altri elementi. Le **istruzioni operative** per l'accesso al servizio sono disponibili sul portale MASAF-SIAN.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 26 maggio 2026 (G.U. 13 luglio 2026, n. 160)

Dispositivi di velocità: nuove norme su omologazione e controlli

Il MIT definisce **requisiti, procedure e controlli per dispositivi di misurazione della velocità**, ex art. 142 del CDS. L'**omologazione** del prototipo verifica l'idoneità del modello secondo l'All. A; in caso di esito positivo, il MIT rilascia il decreto di omologazione, che abilita il produttore a fabbricare esemplari conformi. La **taratura** e le **verifiche di funzionalità**, iniziali e periodiche, assicurano che ogni dispositivo mantenga nel tempo le prestazioni richieste; **esiti negativi** comportano l'impossibilità di uso fino a nuova verifica positiva. I **controlli di conformità sulla**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

produzione, affidati a organismi accreditati, riguardano il processo produttivo e la conformità al tipo omologato, con cadenza triennale per produttori certificati ISO 9001 e annuale, senza certificazione, su campioni selezionati a caso (almeno 5%).
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 8 giugno 2026 (G.U. 11 luglio 2026, n. 159)

FERX Transitorio: aggiornate le regole operative

Un decreto del MASE aggiorna le **regole operative** del D.M. 30 dicembre 2024, relative al **meccanismo FERX Transitorio**, approvando le integrazioni predisposte dal GSE. Il documento, articolato in una Parte A e una Parte B, introduce precisazioni sulle **procedure competitive**, sui **modelli di garanzia definitiva** e sui **termini di svincolo**, disciplina la corretta determinazione della potenza nominale cumulata per impianti ≤1 MW e chiarisce il divieto di trasferimento a terzi degli impianti ammessi prima dell'entrata in esercizio. La Parte B definisce le modalità di **accesso diretto**, le comunicazioni di **avvio lavori** e di entrata in esercizio, nonché i requisiti per l'erogazione dei **prezzi di aggiudicazione**.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 10 luglio 2026, n. 68

Consorzi di tutela IG: stabiliti requisiti, compiti e ambiti operativi

Un decreto del MASAF attua gli artt. 32-33 del Reg. (UE) n. 2024/1143, definendo le norme nazionali per la costituzione e il riconoscimento dei **consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari**. Il decreto stabilisce requisiti, organizzazione, funzioni e responsabilità dei gruppi di produttori, incluse attività di valorizzazione, promozione, informazione al consumatore, tutela, vigilanza e gestione della IG. Individua le **filiere ammesse** (formaggi, ortofrutticoli, olii, carni, panetteria, aceti, pasticceria, prodotti ittici, pasta, cioccolato, sale, ecc.) e le **categorie di operatori** che possono aderire. Il consorzio riconosciuto, unico soggetto incaricato delle funzioni ufficiali, opera anche in raccordo con gli attori territoriali per iniziative di sostenibilità, sviluppo turistico e valorizzazione locale, nel rispetto degli obblighi informativi e dei controlli ministeriali.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 3 giugno 2026 (G.U. 9 luglio 2026, n. 157)

Sentenze penali online a pagamento: non è trattamento giornalistico

La Corte di giustizia UE ha stabilito che la **mera pubblicazione *online*, a pagamento, di sentenze penali di condanna non integra** di per sé un **trattamento di dati personali a scopi giornalistici**. Tale attività non giustifica, quindi, deroghe al RGPD, né può escluderne l'applicazione. Il caso riguardava una banca dati svedese che diffondeva decisioni penali e invocava la tutela costituzionale della libertà di espressione per sottrarsi al RGPD, lasciando all'interessato solo azioni per diffamazione. La Corte chiarisce che gli Stati membri non possono privare gli interessati dei mezzi di ricorso previsti dal RGPD. Il **trattamento può dirsi "giornalistico" solo se** finalizzato a informare il pubblico, svolto secondo regole

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

deontologiche e con attività redazionale. La pubblicazione commerciale di condanne penali non soddisfa, in linea di principio, tali criteri.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 9 luglio 2026, causa C-199/24

Bonus formazione autotrasporto: domande dal 21 settembre al 30 ottobre

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto recante le **modalità di ripartizione e di erogazione** delle risorse da destinare agli **incentivi per la formazione** professionale nel settore dell'**autotrasporto** per l'annualità **2026**. Le **domande** per accedere ai contributi devono essere presentate a **partire dalla data del 21 settembre 2026** ed **entro** il successivo termine perentorio del **30 ottobre 2026**.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 6 maggio 2026 (G.U. 8 luglio 2026, n. 156)

Credito d'imposta design e ideazione estetica: sportello aperto senza risorse

Il MIMIT ha comunicato che il **credito d'imposta *design* e ideazione estetica**, la misura destinata a sostenere creatività e capacità manifatturiera delle imprese, ha già **raggiunto la dotazione disponibile** di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Il Ministero ha, altresì, precisato che lo sportello resta aperto e che è **ancora possibile presentare le domande**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avviso 8 luglio 2026

Bando ISI-INAIL 2025, asse 5 agricoltura: proroga pubblicazione elenchi

L'INAIL ha reso noto che, al fine di consentire il completamento delle necessarie istruttorie tecniche in merito all'osservanza, da parte dei partecipanti, delle regole tecniche per l'invio delle domande tramite sportello informatico, la **pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori dell'Asse 5 agricoltura** è temporaneamente **differita**. **Entro il 29 luglio 2026**, è pubblicato sul portale l'**aggiornamento del calendario**, con la nuova programmazione delle attività e delle relative scadenze.
INAIL, avviso 8 luglio 2026

Covid-19: ok UE alle sovvenzioni erogate dall'Italia a compagnie aeree

Il Tribunale UE respinge entrambi i ricorsi di *Ryanair*, confermando la **legittimità del regime italiano di aiuti Covid-19**. Ritiene conforme al principio di non discriminazione il **requisito della licenza italiana**, poiché volto a sostenere le imprese maggiormente colpite dalle restrizioni sui voli da e verso l'Italia, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE. Esclude, inoltre, qualsiasi discriminazione derivante dal **trattamento retributivo minimo**, applicato in funzione della base di servizio dei dipendenti. Non risultano violazioni della libera prestazione dei servizi né della libertà di stabilimento, non essendo dimostrati effetti restrittivi eccedenti quelli propri di un aiuto di Stato. Il Tribunale conferma che la Commissione può valutare il regime in via generale, senza analizzare ogni singolo aiuto. Respinge, infine, le censure sui diritti procedurali e sull'obbligo di motivazione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Tribunale UE, sentenze 8 luglio 2026, cause T-268/21 RENV e T-538/24

LAVORO

Pensionati in Venezuela: prorogata la prova di esistenza in vita

In considerazione del grave **sisma** che ha interessato il **Venezuela**, il termine per la **trasmissione della prova dell'esistenza in vita** da parte dei pensionati che riscuotono il pagamento in tale Paese è **prorogato al 19 settembre 2026**.
INPS, comunicato stampa 14 luglio 2026

Accordo Italia-Moldova: istruzioni applicative INAIL

L'INAIL illustra le modalità di attuazione dell'**Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova** in materia di **sicurezza sociale**, in vigore dal 1° settembre 2025, e della relativa Intesa amministrativa. Il provvedimento disciplina, tra l'altro, le regole sulla legislazione applicabile, il **distacco dei lavoratori**, la **portabilità delle prestazioni** economiche per **infortuni sul lavoro e malattie professionali**, nonché le procedure di collaborazione amministrativa tra i due Stati. La circolare sostituisce le precedenti istruzioni, emanate nel 2024, in relazione al precedente Accordo bilaterale.
INAIL, circolare 14 luglio 2026, n. 34

Casellario centrale delle pensioni: trasmissione dati

L'INPS riepiloga il quadro normativo che disciplina il **Casellario centrale delle pensioni** e richiama gli **enti erogatori** al puntuale rispetto degli **obblighi di trasmissione dei dati**. Il documento ricostruisce modalità e scadenze degli **adempimenti annuali e trimestrali**, evidenziando il ruolo strategico del Casellario per la gestione degli adempimenti fiscali, la verifica dei requisiti reddituali delle prestazioni assistenziali e previdenziali e il coordinamento delle informazioni pensionistiche.
INPS, messaggio 14 luglio 2026, n. 2354

Trattenimento in servizio personale scolastico: limite di 70 anni illegittimo

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, dove fissa il **limite massimo di 70 anni** per il **trattenimento in servizio** del **personale scolastico** che non abbia ancora maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia. Secondo la Consulta, il limite anagrafico deve essere coordinato con gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, altrimenti il trattenimento in servizio rischia di non consentire il conseguimento del diritto pensionistico, in contrasto con l'art. 38 Cost. e con il principio di ragionevolezza. La decisione accoglie le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione nell'ambito di un rinvio pregiudiziale interpretativo promosso dal Tribunale di Lecce.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Corte Costituzionale, sentenza 14 luglio 2026, n. 125

Portale TFR Esattoriali: servizio telematico prestazioni Fondo di previdenza

L'INPS prosegue il percorso di innovazione digitale dei propri servizi, introducendo il "***Portale TFR Esattoriali***", il nuovo applicativo dedicato alla gestione delle **domande di liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle anticipazioni** a carico del Fondo di previdenza riservato agli **impiegati dei concessionari del servizio di riscossione** dei tributi e delle altre entrate dello Stato. Operativo dal 13 luglio 2026, il portale sostituirà progressivamente la precedente procedura, con un periodo di coesistenza fino al 31 luglio, offrendo un'interfaccia rinnovata, una compilazione guidata delle istanze e una sezione dedicata alla normativa e alla modulistica di riferimento.
INPS, messaggio 10 luglio 2026, n. 2331

Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni

L'INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del **trattamento di fine rapporto** nel nuovo sistema di **adesione automatica alla previdenza complementare** dei lavoratori **dipendenti del settore privato di prima assunzione**, introdotto dalla legge n. 199/2025. L'Istituto chiarisce le modalità di conferimento delle quote di TFR maturate nel periodo di 60 giorni, entro il quale il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica, indicando i criteri per la regolarizzazione delle **competenze arretrate**, i **codici Uniemens** da utilizzare e il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di versamenti tardivi.
INPS, messaggio 10 luglio 2026, n. 2325

Libretto Famiglia: procedura decesso utilizzatore

L'INPS amplia le funzionalità del **Portale delle Prestazioni Occasionali**, introducendo una nuova sezione del **Libretto Famiglia**, dedicata alla gestione dei casi di **decesso dell'utilizzatore**. La procedura consente agli eredi di richiedere il **rimborso** delle somme non utilizzate per il pagamento delle prestazioni occasionali e di comunicare le prestazioni lavorative rese prima del decesso e non registrate dal dante causa, garantendo, così, il **pagamento dei compensi** ai lavoratori e il relativo **accredito della contribuzione previdenziale**.
INPS, messaggio 9 luglio 2026, n. 2320

Asse.co solo per i consulenti del lavoro

Il TAR del Lazio in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso del CNDCEC contro la decisione dell'Ispettorato nazionale del lavoro di non stipulare il protocollo d'intesa con i commercialisti per quanto riguarda il **potere di asseverazione della regolarità contributiva e previdenziale**.
TAR del Lazio, Sezione Quinta Ter, sentenza 9 luglio 2026, n. 12539

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Cause ostative al DURC: violazioni che impediscono i benefici contributivi

Il Ministero del Lavoro individua il **nuovo elenco delle violazioni** in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza, che **impediscono** ai datori di lavoro di accedere ai **benefici normativi e contributivi**. Il provvedimento, emanato in attuazione dell'art. 29 del D.L. n. 19/2024, aggiorna la disciplina previgente, ampliando le fattispecie ostative con l'inserimento, tra l'altro, del **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, della maxisanzione per **lavoro sommerso**, delle violazioni connesse alla **patente a crediti**, dell'impiego di **lavoratori stranieri irregolari** e di una clausola generale che ricomprende ogni altra **violazione penale** in materia di lavoro e sicurezza.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 22 giugno 2026 (G.U. 8 luglio 2026, n. 158)

Cessione quinto pensione: convenzione

L'INPS rende operativo il **nuovo schema di convenzione** e il relativo **regolamento**, che disciplinano la concessione dei **finanziamenti** ai pensionati, estinguibili mediante **cessione fino a un quinto della pensione** e la **traslazione su pensione** dei finanziamenti già assistiti da cessione del quinto dello stipendio. Il **nuovo assetto**, valido **dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029**, introduce procedure telematiche obbligatorie per la gestione dei piani di ammortamento, nuove modalità di identificazione dei pensionati, maggiori poteri di controllo dell'Istituto nei confronti degli intermediari convenzionati e l'aggiornamento degli oneri economici per il servizio reso dall'INPS.
INPS, messaggio 8 luglio 2026, n. 2308

Portale della Famiglia: nuovi servizi digitali con bonus e simulatori

L'INPS annuncia il rilascio di **nuovi aggiornamenti** evolutivi del **Portale della Famiglia e della Genitorialità**, la piattaforma digitale che riunisce i principali servizi e prestazioni rivolti ai nuclei familiari. Le novità riguardano l'integrazione del nuovo ***bonus* mamme** e del ***bonus* nuovi nati 2026**, l'introduzione di ***card* personalizzate** per ciascun componente del nucleo familiare, servizi proattivi che suggeriscono le prestazioni potenzialmente spettanti e l'aggiornamento dei **simulatori dell'assegno unico universale e del *bonus* asilo nido**.
INPS, messaggio 8 luglio 2026, n. 2295

Committenti e giornalisti liberi professionisti: nuovo regime sanzionatorio

L'INPGI recepisce le modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024 e ridefinisce il sistema delle **sanzioni civili**, introducendo **meccanismi premiali** per la **regolarizzazione** spontanea delle omissioni contributive e una nuova disciplina delle **comunicazioni reddituali** dei **giornalisti autonomi**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

INPGI, circolare 7 luglio 2026, n. 5

Congedi straordinari e permessi 104: UniEmens

L'INPS fornisce indicazioni sulle modalità di **compilazione del flusso UniEmens** per la gestione dei lavoratori **dipendenti del settore privato non agricoli**, relativamente ai **conguagli** in materia di permessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e di **congedi straordinari** ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Le istruzioni operative per la gestione dei conguagli erano già state fornite con la circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023; ora si introduce l'obbligo di compilazione dell'**elemento <BaseRif>** per specifici **codici di conguaglio**, a partire da **settembre 2026**.
Nei casi di lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione della retribuzione teorica, si prende in considerazione la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.
L'**elemento <BaseRif>** dovrà essere valorizzato con la retribuzione teorica:
- del mese di riferimento dell'evento, per i permessi ex legge n. 104/1992;
- del mese precedente, per congedo straordinario e prolungamento del congedo parentale.

L'obbligo riguarda i seguenti **codici di conguaglio**:
- L300, L301: prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità;
- L302: permessi orari per figli con disabilità fino a 3 anni;
- L303: permessi mensili ex legge 104 per assistenza a familiari;
- L306, L307: permessi fruiti dal lavoratore con disabilità grave;
- L308: congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità.

INPS, messaggio 7 luglio 2026, n. 2287

RLS e ufficiale di polizia giudiziaria: esclusa la compatibilità

La Commissione per gli interpelli in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** affronta il tema della compatibilità tra l'incarico di **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (RLS) e quello di **ufficiale di polizia giudiziaria**, appartenente all'organo di vigilanza competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo la Commissione, le due funzioni perseguono finalità differenti e rispondono a principi di imparzialità, terzietà e separazione dei ruoli, che ne **impediscono il contemporaneo esercizio** all'interno della medesima struttura organizzativa.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 25 giugno 2026, n. 2

Fondo competenze: nuove risorse per la riqualificazione professionale

Il Ministero del Lavoro disciplina la programmazione e l'utilizzo delle **risorse destinate a percettori di NASpI e beneficiari di ammortizzatori sociali**, rafforzando il ruolo della **formazione** nei percorsi di ricollocazione e aggiornamento professionale.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 4 maggio 2026,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

n. 211

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dal 16 al 30 luglio 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	LUGLIO 2026	
giovedì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 e IRAP 2026	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU 2026	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
lunedì 20	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
	Trasmissione telematica dati relativi a operazioni di verificazione periodica di apparecchi misuratori fiscali	
	Versamento diritti camerali soggetti ISA e forfetari	
	Versamento imposta e IVA in seguito ad	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2025 - **Scadenza prorogata al 20 agosto 2026**	
giovedì 23	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
lunedì 27	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
mercoledì 29	Presentazione del Mod. IVA 2026 entro 90 giorni dalla scadenza	
giovedì 30	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca e imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2025 Redditi 2026 PF e SP non soggetti agli ISA/non forfetari con maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento diritti camerali per i contribuenti non soggetti agli ISA con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	
	Versamento imposta e IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2025 con la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo - **Scadenza prorogata al 20 agosto**	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 (Redditi 2026 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali non soggetti agli ISA) con maggiorazione dello 0,40%	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl